



**Regolamento di organizzazione e  
funzionamento del  
Dipartimento di Diritto e Società  
Digitale**



## **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO E SOCIETÀ DIGITALE**

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza», emanato con Decreto del Rettore del 72 del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale n. 316 del 21 dicembre 2020 che individua i Dipartimenti tra le strutture didattiche e di ricerca dell’Università (art. 14) e ne definisce le funzioni e gli organi (art. 15);
- VISTO l’art. 15 comma 7 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, ai sensi del quale «Il Consiglio di Dipartimento propone il regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento che viene approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico»;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 6 del 13 gennaio 2023 di istituzione del Dipartimento di Diritto e Società Digitale;
- VISTA la delibera del suddetto Consiglio di Dipartimento del 24 gennaio 2023;

è approvato il seguente regolamento del Dipartimento di Diritto e Società Digitale:

### **Articolo 1 FINALITÀ**

1. Il Dipartimento di Diritto e Società Digitale (di seguito Dipartimento) è struttura didattica e di ricerca dell’Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza» e concorre alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
2. Il Dipartimento è struttura primaria e fondamentale per la ricerca e per le attività didattiche e formative dell’Ateneo, presso cui ha sede. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto e i regolamenti dell’Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza».
3. La gestione amministrativa e contabile delle attività del Dipartimento è attribuita all’area competente della Direzione Generale. Al Dipartimento sono assegnate unità di personale tecnico-amministrativo secondo le determinazioni assunte dai competenti organi di Ateneo.

### **Articolo 2 ATTRIBUZIONI DEL DIPARTIMENTO**

1. Al Dipartimento spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche e di quanto ad esse correlato. In particolare, il Dipartimento:
  - a) definisce, in linea con le indicazioni del Senato accademico e le determinazioni del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell’anno;
  - b) elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;
  - c) promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;



- d) propone – nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo – l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche, l'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei Corsi di studio di sua pertinenza o della parte di ordinamento didattico di sua pertinenza, dandone comunicazione al Rettore per la successiva approvazione da parte degli organi competenti;
- e) propone al Rettore per il relativo parere del Senato accademico l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di scuole di dottorato ed approva i relativi programmi;
- f) promuove – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di studio – l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, di Scuole di specializzazione, di corsi di formazione, di alta formazione e di perfezionamento ovvero di altri corsi formativi e di aggiornamento, dandone comunicazione al Rettore per la successiva approvazione da parte degli organi competenti;
- g) definisce annualmente le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa secondo criteri predeterminati del Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico;
- h) organizza, in collaborazione con i Consigli dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento, le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile un'equa ripartizione;
- i) collabora con i Consigli dei Corsi di studio alla realizzazione dei Corsi di studio e ne assume la responsabilità organizzativa diretta;
- l) promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione scientifica e didattica con altri Atenei e Istituti e centri di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri, sostenendo le attività di cooperazione universitaria europea ed internazionale;
- m) sottoscrive accordi di collaborazione scientifica e didattica con le Scuole di Alta Formazione dell'Ateneo ovvero con omologhe Scuole di altre Università, anche straniere;
- n) attiva due schede docenti: una per la rilevazione dell'attività didattica e una per la rilevazione dell'attività di ricerca dei docenti e ricercatori a tempo pieno e definito; attiva analoga scheda per la rilevazione dell'attività didattica dei professori a contratto
- o) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto dell'Università, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti;

### **Articolo 3 ORGANI DEL DIPARTIMENTO**

Gli organi del Dipartimento sono:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore del Dipartimento.

### **Articolo 4 IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di prima e di seconda fascia, i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato, indicati nel decreto di istituzione del Dipartimento (allegato 1). Al Dipartimento afferiscono, inoltre, i rappresentanti degli studenti, uno per ciascuno dei Corsi di Laurea di pertinenza del Dipartimento, eletti, con mandato biennale rinnovabile una sola volta, dagli studenti regolarmente iscritti al rispettivo Corso di Laurea tra gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso.
2. Al Dipartimento possono, altresì, afferire ulteriori professori di prima e di seconda fascia, ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato, contrattisti di ricerca di Unitelma Sapienza che ne facciano richiesta, purché relativi ai settori scientifico disciplinari indicati dal decreto istitutivo del Dipartimento (allegato 2). La richiesta di afferenza è trasmessa dal diretto interessato, in forma scritta, al Direttore del Dipartimento ed è esaminata nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. Sulla proposta di afferenza il Consiglio delibera, con votazione segreta, all'unanimità. La domanda di afferenza può essere riproposta dall'interessato non prima di sei mesi decorrenti dalla delibera del Consiglio.
3. Il Consiglio di Dipartimento:



- a) supporta l'attività del Direttore del Dipartimento;
  - b) delibera sulle materie di competenza del Dipartimento ai sensi dello Statuto dell'Università e dell'articolo 2 ed approva i relativi regolamenti;
  - c) approva la Scheda Unica Annuale, assicurando la periodica revisione dell'ordinamento didattico dei Corsi di studio di pertinenza, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
  - d) istituisce, ove ne ravveda la necessità, Commissioni e Gruppi di lavoro interni e ne esamina le proposte;
  - e) esamina e delibera sulle proposte formulate dai Consigli dei Corsi di studio di pertinenza negli ambiti di loro competenza come definiti dai rispettivi Regolamenti Didattici, ed approva i Rapporti annuale e ciclico di riesame trasmessi dai Consigli dei Corsi di studio;
  - f) promuove ed organizza le attività scientifiche, convegnistiche e di divulgazione, nonché le iniziative editoriali facenti capo al Dipartimento;
  - g) delibera sull'utilizzo degli spazi e delle attrezzature a disposizione del Dipartimento;
  - h) assicura, per quanto di propria competenza, la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca, ed assicura la diffusione dei risultati conseguiti;
  - i) promuove l'internazionalizzazione dell'Ateneo, anche attraverso accordi di cooperazione scientifica e didattica, favorendo gli scambi tra docenti e tra studenti;
  - j) promuove l'interdisciplinarietà dell'Ateneo, ampliando gli spazi di collaborazione e sostenendo attività congiunte, in modo da realizzare anche una più intensa interazione del corpo docente;
  - k) propone l'impiego delle nuove tecnologie applicate alla didattica e alla ricerca, rivolte alla comunicazione anche con il ricorso all'editoria elettronica;
  - l) designa il componente non soggetto a sorteggio e il supplente per le commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori e propone due terne di nominativi per la individuazione dei restanti componenti soggetti a sorteggio delle suindicate commissioni giudicatrici; il sorteggio avviene ad opera degli uffici amministrativi, in seduta pubblica;
  - m) delibera sull'attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati e, in presenza di esigenze didattico-formative non soddisfatte dai compiti didattici assegnati ai docenti del Dipartimento, nei limiti della disponibilità di bilancio, conferisce corrispondenti incarichi di insegnamento e di didattica integrativa.
4. Il Consiglio, salvo diverse necessità o esigenze di programmazione, è convocato dal Direttore su base trimestrale. Le sedute del Consiglio si svolgono in modalità ibrida, sia in presenza che online, salvo nel caso in cui sia diversamente stabilito dal Direttore. Quando il Consiglio è chiamato a deliberare sulle afferenze e sulla proposta dei componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e di reclutamento dei ricercatori è convocato esclusivamente in presenza.
  5. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante posta elettronica di Ateneo con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo. In deroga a quanto previsto, il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza, qualora lo ritenga il Direttore ovvero su richiesta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti. In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere trasmesso con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo.
  6. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio deve essere trasmesso, mediante posta elettronica di Ateneo, ai componenti il Consiglio, unitamente alla documentazione su cui lo stesso è chiamato a deliberare, almeno 4 giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente il termine è ridotto a 24 ore.
  7. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei componenti aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto sono sottratti gli assenti giustificati e i rappresentanti degli studenti se non eletti.
  8. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è palese, salvo nel caso delle delibere di afferenza, e personale. Ciascun componente del Consiglio rappresenta un solo voto. Non è ammessa la delega. I rappresentanti degli studenti partecipano alla discussione e all'adozione delle delibere del Consiglio che attengono a questioni di rilevanza per gli studenti; a tal fine, il Direttore provvede, in fase di convocazione e nel corso dei lavori, a segnalare le questioni di loro competenza; i rappresentanti degli studenti non partecipano ai lavori del Consiglio e/o alle votazioni relative a questioni che non siano di loro competenza.
  9. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano i professori di prima fascia e le procedure per la chiamata di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative ai professori di seconda fascia e alle procedure per la chiamata di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alla copertura dei posti di ricercatore partecipano soltanto i professori



- di prima e seconda fascia, ed i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato.
10. Le delibere adottate dal Consiglio sono immediatamente esecutive. I verbali devono essere approvati non oltre la seduta immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati in modalità digitale, sono tempestivamente trasmessi al Senato accademico ed agli uffici amministrativi che li rendono disponibili ed accessibili sulla piattaforma di Ateneo.

## **Articolo 5 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

1. Il Direttore del Dipartimento dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un secondo mandato consecutivo.
2. Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento; promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici e con le istituzioni esterne; rappresenta il Dipartimento nel Senato Accademico avendo cura di assicurare, in questa sede, l'attuazione delle delibere assunte; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore:
  - a) rappresenta il Dipartimento nei confronti degli altri organi di governo dell'Università;
  - b) promuove ogni atto diretto a migliorare l'organizzazione del Dipartimento;
  - c) sovrintende all'attuazione dei progetti didattici e dei programmi di ricerca approvati dal Consiglio di Dipartimento e al lavoro delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro;
  - d) predispose una relazione annuale sulle attività didattiche e di ricerca svolte dal Dipartimento da trasmettere al Rettore e al Senato Accademico;
  - e) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento definendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta, dandone comunicazione a ciascun afferente a mezzo posta elettronica inviata sull'indirizzo istituzionale di Unitelma Sapienza;
  - f) sovrintende alla comunicazione, a mezzo posta elettronica, secondo i criteri della massima trasparenza e tempestività, a tutti gli afferenti al Consiglio di Dipartimento dei verbali delle riunioni, dei documenti e materiali oggetto di discussione, nonché delle delibere adottate;
  - g) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento didattico ed il funzionamento del Dipartimento;
  - h) cura la predisposizione del calendario degli esami e delle sedute di discussione delle tesi dei Corsi di studio e dei Master per tutto l'anno accademico;
  - i) trasmette le delibere del Dipartimento al Rettore anche per l'inoltro agli altri organi accademici;
  - l) verifica la funzionalità della piattaforma e dei servizi di e-learning;
  - m) interagisce con gli studenti e con i loro rappresentanti;
  - n) adotta in caso di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio, salvo ratifica

È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri del Consiglio, invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti esperti di particolari tematiche per relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno e di cui gli stessi risultano esperti. In ogni caso, essi si allontanano al momento della votazione.
4. Il Direttore del Dipartimento può nominare propri delegati per lo svolgimento di specifiche attività di competenza e un vice direttore, con funzioni di vicario in caso di impedimento temporaneo del Direttore.

## **Articolo 6 COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI (CPDS)**

1. È istituita all'interno del Dipartimento una Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) a cui sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:
  - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  - b) individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
  - c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio;
  - d) redige una relazione annuale da inviare al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione e ai Consigli dei Corsi di studio;



- e) formula proposte su ogni altra questione riguardante l'attività didattica.
2. La CPDS è composta da un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di Laurea di pertinenza, nominato di comune accordo dai rappresentanti degli studenti eletti nei rispettivi Corsi di Studio, e da un eguale numero di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, tra cui un coordinatore, designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. Il mandato dei rappresentati degli studenti ha durata biennale, così come previsto dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio di rispettiva appartenenza, mentre quello dei professori e ricercatori ha durata triennale, ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
  3. La CPDS si riunisce nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente e comunque almeno tre volte l'anno.
  4. Il Coordinatore della CPDS riferisce in Consiglio di Dipartimento sulle attività, sulle proposte e sulle delibere adottate nell'ambito della Commissione.

## **Articolo 7 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento è approvato all'unanimità dai membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Le proposte di modifica del presente Regolamento devono essere trasmesse al Direttore del Dipartimento che, a tal fine, convoca, entro i successivi trenta giorni, il Consiglio per la relativa discussione. Le proposte di modifica sono approvate qualora alla riunione siano presenti la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e siano deliberate a maggioranza dei presenti. In tal caso, gli assenti giustificati non concorrono al raggiungimento del numero legale.
3. Il presente regolamento viene inviato al Rettore e al Consiglio di Amministrazione per la relativa adozione.
4. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto.